

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

380/2021/R/EEL

**MECCANISMO UNICO DI REINTEGRAZIONE ALLE IMPRESE
DISTRIBUTRICI DI ENERGIA ELETTRICA DEI CREDITI NON RISCOSSI
E ALTRIMENTI NON RECUPERABILI IN ORDINE AGLI ONERI
GENERALI DI SISTEMA E AGLI ONERI DI RETE**

Documento per la consultazione per la formazione di un provvedimento
nell'ambito dei procedimenti avviati con le deliberazioni
109/2017/R/EEL e 126/2019/R/EEL

Mercato di incidenza: energia elettrica

14 settembre 2021

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Premessa

Nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 109/2017/R/EEL, l'Autorità ha istituito con la delibera 50/2018/R/EEL un meccanismo volto alla reintegrazione alle imprese distributrici dei crediti relativi agli oneri generali di sistema non riscossi dagli utenti del servizio di trasporto. Successivamente con la deliberazione 568/2019/R/EEL l'Autorità ha delineato i principi per un successivo intervento regolatorio in tema di reintegro dei crediti non riscossi dalle imprese distributrici in relazione al mancato incasso degli oneri di rete da affiancarsi al meccanismo di cui alla delibera 50/2018/R/EEL. Con la deliberazione 461/2020/R/EEL l'Autorità ha quindi delineato, limitatamente alla sola prima sessione, le modalità di funzionamento del meccanismo volto al reintegro alle imprese distributrici degli oneri di rete non riscossi, rinviando ad un successivo provvedimento la definizione di una procedura a regime, in modo da favorire un coordinamento operativo con le disposizioni della deliberazione 50/2018/R/EEL.

Il presente documento per la consultazione reca gli orientamenti dell'Autorità finalizzati a disciplinare un meccanismo che definisca le modalità di reintegro a regime degli oneri di rete e che al contempo sostituisca quello di cui alla deliberazione 50/2018/R/EEL, illustrando così l'istituzione di un unico meccanismo che coordini il reintegro alle imprese distributrici degli oneri generali di sistema e degli oneri di rete e che incentivi l'efficienza nel recupero del credito.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, le loro osservazioni e proposte **entro e non oltre 14 ottobre 2021**.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

Le osservazioni possono essere trasmesse unicamente attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it o, in alternativa, all'indirizzo pec istituzionale protocollo@pec.arera.it.

Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lettere b) e c), in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione a eventuali esigenze di riservatezza.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling
Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 Milano
PEC: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it

Indice

1. CONTESTO DELL'INTERVENTO.....	6
Introduzione	6
Il meccanismo di reintegrazione alle imprese distributrici degli OGdS.....	8
Il meccanismo di reintegrazione alle imprese distributrici degli OdR	10
2. INTRODUZIONE DI UN UNICO MECCANISMO PER LA REINTEGRAZIONE DEI CREDITI NON RISCOSSI E ALTRIMENTI NON RECUPERABILI PER ONERI GENERALI DI SISTEMA E PER ONERI DI RETE.....	12
Obiettivi dell'intervento	12
Considerazioni preliminari per l'unificazione dei meccanismi di reintegrazione	13
Crediti ammessi e ammontare riconosciuto	18
Ammissione ai meccanismi dei crediti oggetto di cessione, di accordi transattivi o di accordi di ristrutturazione del debito.....	23
Presentazione dell'istanza di partecipazione e tempistiche del Meccanismo	29

1. Contesto dell'intervento

Introduzione

- 1.1 Con la deliberazione 612/2013/R/EEL, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione di un Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica (di seguito anche: Codice tipo o CTTE), recante una disciplina omogenea delle condizioni generali del contratto di trasporto praticate dalle imprese distributrici agli utenti della rete; con tale deliberazione, tra l'altro, furono introdotte alcune previsioni transitorie in tema di garanzie. Il Codice tipo è stato quindi adottato dall'Autorità con la deliberazione 268/2015/R/EEL, disciplinando i primi e più rilevanti aspetti del rapporto contrattuale riguardanti, in particolare:
- la tipologia delle garanzie ammesse, la loro quantificazione, i presupposti per la loro escussione e le conseguenze connesse ai relativi inadempimenti, anche in termini di risoluzione del contratto;
 - le modalità di fatturazione del servizio di trasporto e le tempistiche di pagamento delle medesime.
- 1.2 La predetta disciplina è stata oggetto di ricorsi avanti al giudice amministrativo, con particolare riguardo a: (a) la facoltà delle imprese distributrici di richiedere garanzie anche a copertura del versamento degli oneri generali di sistema (di seguito: OGdS); (b) il potere di risolvere il contratto in caso di mancato adeguamento delle garanzie anche per la quota relativa agli OGdS; (c) gli obblighi dei venditori in materia di fatturazione e riscossione degli OGdS.
- 1.3 In esito al contenzioso che ne è seguito, il Consiglio di Stato, con sentenza 24 maggio 2016, n. 2182 (di seguito: sentenza 2182/2016) e il TAR Lombardia con le sentenze 31 gennaio 2017, nn. 237, 238, 243 e 244, hanno accolto alcune censure degli operatori, rispettivamente, avverso la deliberazione 612/2013/R/EEL e il Codice tipo.
- 1.4 In particolare, il TAR Lombardia, con le citate sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017:
- ha aderito all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza 2182/2016, secondo cui – in conseguenza dell'articolo 39 del decreto-legge 83/2012 – l'obbligo di versare gli OGdS graverebbe esclusivamente sui clienti finali e, pertanto, l'Autorità difetterebbe di un potere di eterointegrazione dei contratti di trasporto in relazione a tale profilo, chiarendo e precisando che l'assenza di un simile potere di eterointegrazione farebbe *“esclusivo riferimento alle obbligazioni che non sono proprie degli stessi venditori e che tali soggetti non sono tenuti ad assumere in virtù di norme di legge”*; in altre parole, secondo il Tar Lombardia *“deve ritenersi che il potere dell'Autorità di intervenire autoritativamente nella regolazione contrattuale possa bensì consentire, a beneficio degli utenti e della tenuta del sistema, l'imposizione di garanzie a carico degli operatori”*, nonché di disporre la risoluzione del contratto

di trasporto in caso di inadempimento, “*ciò però soltanto laddove l’obbligazione garantita sia propria del soggetto gravato*”;

- ha precisato, conseguentemente, che il potere dell’Autorità di eterointegrare i contratti di trasporto, per gli aspetti di cui sopra, sussiste limitatamente agli OGdS effettivamente riscossi dai clienti finali; ha quindi negato, per l’effetto, il potere dell’Autorità di prevedere la risoluzione del contratto di trasporto da parte dell’impresa distributrice in caso di mancato versamento, da parte degli utenti, degli OGdS non incassati dai propri clienti;
- ha tuttavia ritenuto legittima la regolazione dell’Autorità nella parte in cui attribuisce al venditore l’obbligo di fatturare e la responsabilità di riscuotere gli OGdS presso i clienti finali, col connesso obbligo di corrispondere all’impresa distributrice l’ammontare di OGdS da quest’ultima fatturato; ciò in quanto, da un lato, “*è soltanto con il venditore che il cliente finale intrattiene rapporti e non anche con il distributore*” e, dall’altro lato, “*l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 79/99 stabilisce che gli oneri generali di sistema siano inclusi nel corrispettivo da versarsi da parte degli operatori per l’accesso alla rete. E, secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato [nella sentenza 2182/2016], tale disposizione pone un obbligo di adeguamento del corrispettivo quale conseguenza dell’individuazione degli oneri generali di sistema*”.

- 1.5 Le suddette statuizioni del TAR Lombardia sono state ulteriormente confermate dal Consiglio di Stato che, con le sentenze 5619/207 e 5620/2017, ha ribadito che il *decisum* d’annullamento, avverso la deliberazione 268/2015/R/EEL e il Codice tipo, risulta circoscritto all’imposizione di garanzie (e di rischi contrattuali) per obbligazioni che non sono proprie delle imprese di vendita, quali quella di versare gli OGdS che il venditore non è riuscito a riscuotere presso il proprio cliente finale.
- 1.6 Pertanto, l’Autorità, con la deliberazione 109/2017/R/EEL, nell’avviare il procedimento per l’ottemperanza alle suddette statuizioni, al fine di garantire certezza ai rapporti giuridici, ha, in primo luogo, approvato una disciplina transitoria per la rimodulazione dell’importo che l’utente del trasporto è tenuto a garantire all’impresa distributrice per l’accesso alla rete (di seguito: *GAR*) come previsto dal Codice tipo; in particolare, la deliberazione 109/2017/R/EEL ha disposto la riduzione, tra le altre, dell’ammontare *GAR* del 4,9% con esclusivo riferimento alla sola quota parte dell’ammontare *GAR* che attiene agli OGdS¹, al fine di dimensionare la garanzia prestata dagli utenti solamente rispetto alle obbligazioni c.d. proprie degli utenti, stimando quindi, ex-ante, la quota parte di

¹ L’ammontare *GAR* della garanzia prestata è pari alla stima di 2 mesi di erogazione del servizio calcolato come somma, con riferimento a ciascun punto di prelievo compreso nel contratto dell’utente nel mese in cui tale stima ha luogo, degli importi fatturati, comprensivi dei corrispettivi per il servizio di trasporto, degli oneri generali di sistema, delle ulteriori componenti e delle imposte, nel secondo e nel terzo mese precedente il mese in cui la stima ha luogo.

OGdS *incassabili* dagli utenti, facendo riferimento alla miglior stima degli OGdS normalmente riscossi in contesti locali in cui risulta maggiore la morosità dei clienti finali.

- 1.7 Successivamente, con la deliberazione 261/2020/R/EEL, l’Autorità è intervenuta modificando la disciplina delle garanzie definita dal Codice tipo, in particolare ridimensionando l’importo complessivamente da garantire, precedentemente pari alla stima di 3 mesi di erogazione del servizio per ciascun punto di prelievo, a un ammontare pari alla stima di 2 mesi di erogazione del servizio per ciascuno dei punti di prelievo contenuti nel proprio contratto di trasporto; nonostante tale riduzione, l’Autorità ha deciso comunque di non rimodulare la riduzione del 4,9% della quota parte di *GAR* riferita agli OGdS. Tale valore, pari al 4,9%, è stato infine confermato con la deliberazione 32/2021/R/eel disponendo che sia aggiornato con cadenza biennale dall’Autorità in base all’andamento del valore dell’*unpaid ratio* nelle zone del Paese in cui la morosità si attesta su livelli mediamente più elevati.
- 1.8 In secondo luogo, la deliberazione 109/2017/R/EEL ha anche previsto, a integrazione e completamento della disciplina transitoria sopra richiamata, la successiva introduzione di meccanismi volti a riconoscere un’adeguata compensazione, agli utenti del trasporto e alle imprese distributrici, degli eventuali crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili relativi agli OGdS presso le rispettive controparti.

Il meccanismo di reintegrazione alle imprese distributrici degli OGdS

- 1.9 L’Autorità, nell’ambito del procedimento avviato con la richiamata deliberazione 109/2017/R/EEL, ha quindi istituito con la deliberazione 50/2018/R/EEL, un meccanismo volto alla reintegrazione alle imprese distributrici dei crediti relativi agli OGdS non riscossi dagli utenti del servizio di trasporto e già versati a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) e al Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: GSE), denominato “*Meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema versati dalle imprese distributrici alla CSEA e al GSE a partire dal 1 gennaio 2016*”.
- 1.10 Tale meccanismo consente alle imprese distributrici di reintegrare i crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili e gli altri oneri sostenuti in relazione agli oneri generali di sistema fatturati dalle stesse agli utenti del trasporto; condizione per l’iscrizione dei suddetti crediti al meccanismo è che le medesime imprese distributrici abbiano messo in atto una efficiente gestione del credito, volta a minimizzare la morosità complessiva, ovvero sia che abbiano messo in atto comportamenti efficienti in relazione al contenimento della morosità complessiva, avvalendosi di tutti gli strumenti a esse attribuiti dalla legge e dalla regolazione.
- 1.11 Il meccanismo prevede, in particolare, che ciascuna impresa distributtrice, adempiente agli obblighi di versamento degli oneri generali di sistema alla

CSEA e al GSE ai sensi della regolazione, possa partecipare in relazione a crediti maturati e non incassati:

- a. inerenti a contratti di trasporto risolti per inadempimento ai sensi del Codice tipo da almeno sei mesi;
 - b. relativi a fatture scadute da almeno dodici mesi.
- 1.12 Il meccanismo, inoltre, al fine di minimizzare l'onere del medesimo in capo alla generalità della clientela finale, consente all'impresa distributrice di poter parteciparvi con riferimento a crediti relativi a OGdS, per la quota che sia stata rinunciata nell'ambito di piani di rateizzazione, di eventuali cessioni del credito o di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito conclusi con gli utenti. In particolare, la deliberazione 50/2018/R/EEL dispone che gli OGdS relativi agli importi oggetto di accordi di cessione del credito siano ammessi interamente per la quota parte rinunciata, e che gli importi oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito con l'utente del trasporto siano ammessi proporzionalmente alla quota parte recuperata per mezzo di tali accordi; in particolare i suddetti importi:
- a. sono ammessi integralmente al meccanismo, per la quota parte del valore dell'importo rinunciato dall'impresa distributrice, qualora l'importo riscosso dalla medesima sia almeno pari al 50% degli oneri generali di sistema indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione;
 - b. sono ammessi per il 100% del valore rinunciato per la quota oggetto di transazione fino al 50% degli OGdS esposti nell'insieme delle fatture oggetto dell'accordo e per il 90% degli OGdS esposti nell'insieme delle fatture oggetto dell'accordo per la quota residua.
- 1.13 Le tempistiche del meccanismo sono in sintesi sviluppate secondo lo schema seguente:
- a. la CSEA entro il 31 maggio di ciascun anno pubblica sul proprio sito internet il modello per la trasmissione delle informazioni rilevanti ai fini della quantificazione dell'ammontare da reintegrare;
 - b. entro il 31 luglio di ciascun anno le imprese distributrici comunicano alla CSEA, secondo le modalità da questa stabilite, la domanda di ammissione al meccanismo di riconoscimento;
 - c. la CSEA provvede entro il 30 settembre di ciascun anno, valutata positivamente la documentazione inviata dalle imprese distributrici di cui al precedente alinea, a determinare l'ammontare di reintegrazione e procede alla liquidazione dell'ammontare riconosciuto.
- 1.14 Successivamente, con la già citata deliberazione 32/20121/R/EEL, il procedimento deliberazione 109/2017/R/EEL è stato portato a completamento, mediante l'introduzione di un meccanismo di riconoscimento degli OGdS versati dagli utenti del trasporto alle imprese distributrici ma non incassati presso i clienti finali.

Il meccanismo di reintegrazione alle imprese distributrici degli OdR

- 1.15 Al di fuori del procedimento avviato con la deliberazione 109/2017/R/EEL (e concluso, come visto con le deliberazioni 50/20108/R/EEL e 32/2021/R/EEL), l’Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 481/2019/R/EEL, in cui ha illustrato i propri orientamenti relativi a un intervento regolatorio in tema di reintegro dei crediti non riscossi dalle imprese distributrici anche in relazione al mancato incasso degli oneri di rete (di seguito: OdR). Inoltre, con la deliberazione 568/2019/R/EEL l’Autorità ha rinviato a successivi provvedimenti l’adozione di misure dedicate alla copertura degli oneri a carico delle imprese distributrici di energia elettrica connessi al verificarsi di situazioni eccezionali di morosità in relazione alle tariffe di rete, in analogia con il modello definito con deliberazione 50/2018/R/EEL per gli OGdS. A tal fine, l’Autorità ha comunque sin da subito previsto che tale riconoscimento (i) sarà condizionato al superamento di una soglia dimensionale minima dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili valutata rispetto ai ricavi ammessi di ciascuna impresa distributtrice, (ii) sarà assoggettato all’applicazione di una franchigia del 10%, (iii) sarà coerente, per quanto possibile, ai meccanismi già definiti dalla delibera 50/2018/R/EEL e, in prima applicazione, (iv) l’accesso al meccanismo avvenga con istanza da presentare nel corso dell’anno 2020, avente a oggetto crediti non riscossi maturati dal 1 gennaio 2016, cioè successivamente alla data di efficacia della già citata deliberazione 268/2015/R/EEL.
- 1.16 In attuazione di tali previsioni, a novembre 2020 è stata pubblicata la deliberazione 461/2020/R/EEL che definisce termini e modalità di prima attuazione del meccanismo, al fine di poter procedere al reintegro di crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili relativi agli OdR (cfr, Box 1) oggetto di fatturazione nel corso del quadriennio 2016-2019, rinviando ad un successivo provvedimento la definizione di una procedura per il reintegro dei crediti maturati successivamente, in modo da favorire un coordinamento operativo con le disposizioni della deliberazione 50/2018/R/EEL.

Box 1 – Delimitazione del perimetro degli oneri di rete

Ai sensi della delibera 461/2020/R/EEL, il perimetro dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili afferenti ai servizi di rete è stato definito come l’insieme di quelli relativi a importi fatturati e non incassati con riferimento a:

- a) corrispettivi tariffari per servizi di misura, distribuzione e trasmissione dell’energia elettrica;
- b) corrispettivi per prelievi di energia reattiva applicati nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in bassa, media, alta e altissima tensione ai sensi degli articoli 22 e 25 del TIT;
- c) componenti tariffarie UC3 e UC6;
- d) contributi per prestazioni specifiche di cui alla tabella 7 del TIC;
- e) contributi di cui al comma 11.4 del TIT, qualora l’impresa li abbia portati in detrazione del valore lordo degli investimenti, ancorché non incassati.

- 1.17 Ai fini della quantificazione dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili relativi agli OdR e oggetto di copertura, il meccanismo di prima attuazione prevede che detti crediti siano valutati in analogia ai criteri indicati dalla deliberazione 50/2018/R/EEL. In particolare, anche in relazione a questo primo meccanismo di reintegro la deliberazione 461/2020/R/EEL prevede quindi che le imprese distributrici possano partecipare in relazione a crediti maturati e non incassati:
- a. inerenti a contratti di trasporto risolti per inadempimento ai sensi del Codice tipo da almeno sei mesi;
 - b. relativi a fatture scadute da almeno dodici mesi.
- 1.18 La prima applicazione del meccanismo, inoltre, prevede che siano ammessi a copertura i crediti rinunciati in caso di eventuali cessioni del credito o di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito con le medesime modalità previste per il meccanismo di cui di cui alla deliberazione 50/2018/R/EEL.
- 1.19 La deliberazione 461/2020/R/EEL, tuttavia, rappresentando una prima attuazione del meccanismo, legata a partite pregresse, prevede un'applicazione semplificata rispetto a quanto disposto dalla deliberazione 568/2019/R/EEL per l'attuazione del meccanismo a regime, consentendo l'accesso al meccanismo senza la condizione del rispetto della soglia minima di rilevanza del credito prevista dalla deliberazione 568/2019/R/EEL (è stata invece confermata l'applicazione di una franchigia pari al 10% dell'ammontare complessivo dei crediti inesigibili per servizi di rete).
- 1.20 Le tempistiche della prima sessione del meccanismo ex delibera 461/2020/R/EEL sono definite come segue:
- a. la CSEA entro il 30 aprile 2021 ha pubblicato sul proprio sito internet il modello per la trasmissione delle informazioni rilevanti ai fini della quantificazione dell'ammontare da reintegrare;
 - b. entro il 30 giugno 2021 le imprese distributrici hanno comunicato alla CSEA, secondo le modalità da questa stabilite, la domanda di ammissione al meccanismo di riconoscimento;
 - c. la CSEA provvede entro il 31 agosto, valutata positivamente la documentazione inviata dalle imprese distributrici di cui al precedente alinea, a determinare l'ammontare di reintegrazione e procede alla liquidazione dell'ammontare riconosciuto.
- 1.21 Le imprese distributrici, ai sensi della deliberazione 461/2020/R/EEL, hanno potuto ottenere, su istanza, un'anticipazione dalla CSEA entro la fine dell'anno 2020 degli importi spettanti nel mese di agosto 2021, nella misura pari al 50%.

2. Introduzione di un unico meccanismo per la reintegrazione dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili per oneri generali di sistema e per oneri di rete

Obiettivi dell'intervento

- 2.1. In una prospettiva di efficienza e di uniformità della regolazione, l'Autorità intende coordinare i due meccanismi di cui ai precedenti punti 1.9 e 1.16, per armonizzare e sistematizzare i processi di computo da parte delle imprese distributrici, e minimizzare l'onere gestionale sia della CSEA sia delle stesse imprese distributrici. A tal fine, è orientamento dell'Autorità istituire un nuovo meccanismo che, da un lato, sostituisca quello di cui alla deliberazione 50/2018/R/EEL, e, dall'altro lato, includa al suo interno quello che dovrebbe essere introdotto a regime ai sensi della deliberazione 461/2020/R/EEL, prevedendo in tal modo una disciplina uniforme che assicuri alle imprese distributrici il recupero dei crediti inesigibili inerenti sia agli OGdS, che agli OdR sorti successivamente al 31 dicembre 2019 (di seguito: il Meccanismo).
- 2.2. Il Meccanismo è volto pertanto al riconoscimento di un'adeguata compensazione degli OGdS già versati alla CSEA e al GSE² e di una quota dei crediti afferenti ai servizi di rete rispetto all'eventuale mancato incasso da parte delle imprese distributrici presso gli utenti del trasporto inadempienti.
- 2.3. Analogamente a quanto disposto dalla deliberazione 50/2018/R/EEL, è orientamento dell'Autorità mantenere la responsabilità della gestione del Meccanismo in capo alla CSEA. I saldi del Meccanismo saranno posti a carico del "Conto per la compensazione dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema", di cui all'Articolo 3 della 50/2018/R/EEL, per la parte afferente agli OGdS, e al "Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione alle aggregazioni", di cui all'articolo 47 del TIT, per la parte relativa alla copertura dei crediti relativi agli OdR.
- 2.4. Il Meccanismo persegue i medesimi obiettivi generali già perseguiti dal meccanismo di cui alla delibera 50/2018/R/EEL:
 - i. responsabilizzare le imprese distributrici alla massima efficienza nella gestione del credito;
 - ii. minimizzare l'onere complessivo a carico del sistema;
 - iii. minimizzare l'onere gestionale per tutti i soggetti coinvolti nel Meccanismo.
- 2.5. Pertanto, per accedere al meccanismo di reintegrazione l'impresa distributtrice, con riferimento ai crediti inesigibili relativi agli OGdS e agli OdR, deve aver effettuato tutte le attività di minimizzazione dell'esposizione del proprio rischio creditizio e, conseguentemente, aver adempiuto, nei termini stabiliti dal Codice

² Dall'1 luglio 2021, ai sensi della deliberazione 231/2021/R/EEL, la componente tariffaria Asos è versata da tutte le imprese distributrici alla CSEA.

tipo, a diffidare l'utente del trasporto inadempiente al pagamento, all'eventuale escussione delle garanzie prestate e, in caso di perdurante inadempimento, all'effettiva risoluzione del contratto nonché alla corretta emissione delle fatture nei termini ordinari previsti dalla regolazione.

Q1. *Si ritiene opportunamente individuato l'obiettivo dell'Autorità di sistematizzare i meccanismi di reintegro alle imprese distributrici con una riunificazione delle procedure sin qui distintamente adottate fra OGdS e OdR?*

Considerazioni preliminari per l'unificazione dei meccanismi di reintegrazione

- 2.6. In considerazione della natura espressamente transitoria delle disposizioni contenute nella deliberazione 461/2020/R/EEL, lo stesso provvedimento aveva già previsto che il meccanismo da adottare a regime – oggetto del presente documento per la consultazione – dovesse essere disegnato in modo tale da:
- garantire pieno coordinamento con le evoluzioni previste per la deliberazione 50/2018/R/EEL (anche alla luce degli esiti del documento per la consultazione 445/2020/R/EEL), anche con riferimento al tema della compensazione degli importi rinunciati dall'impresa a seguito di accordi transattivi;
 - rivalutare l'applicabilità della soglia di ammissibilità al meccanismo prevista dalla deliberazione 568/2019/R/EEL;
 - definire gli interventi necessari sul sistema informatico di CSEA per la raccolta e gestione dei dati, anche al fine di efficientare le fasi di raccolta delle istanze e della documentazione necessaria e di consentire di implementare adeguati meccanismi di verifica e analisi dei dati trasmessi dalle imprese distributrici.
- 2.7. L'opportunità di garantire un pieno coordinamento con la disciplina relativa agli OGdS e definire un unico meccanismo, nell'ambito del quale le imprese distributrici possano dichiarare i crediti inesigibili relativi sia a OGdS sia a OdR, nasce, evidentemente, anche dalla constatazione che entrambe queste partite economiche sono rappresentate in ciascun documento regolatorio contabilizzante il servizio di trasporto dell'energia elettrica (di seguito anche: documento regolatorio) messo a disposizione dall'impresa distributtrice all'utente del trasporto collegato alla inerente fattura ai sensi della deliberazione 712/2018/R/com, i cui contenuti minimi sono indicati dal Codice tipo (cfr. Box 2). Detto elemento rileva per la messa a punto della procedura di presentazione delle istanze di partecipazione e del già citato sistema informatico di CSEA che dovrà presiedere alla gestione del nuovo meccanismo (cfr. punti dal 2.28 in avanti).

Box 2 – Contenuti standard dei documenti regolatori

Le Istruzioni operative del Codice tipo (allegato A alla determina 5 agosto 2016, 13/2016 – DMEG da ultimo aggiornato con determina 21 aprile 2021, 3/2021 - DMRT) e l'allegato C allo stesso Codice prevedono quanto segue in merito ai contenuti standard dei documenti regolatori contabilizzanti il servizio di trasporto (documenti regolatori collegati alle fatture messi a disposizione dai distributori ai venditori):

- A. per i documenti regolatori di ciclo e di rettifica, nella sezione relativa al Riepilogo degli importi è previsto venga inserito un riepilogo **dell'importo complessivo, per componente fatturata, delle tariffe di distribuzione, trasmissione e misura dell'energia elettrica**, al netto dell'IVA, specificato per ciascuna tipologia di contratto prevista ai sensi del comma 2.2 del TIT e il numero di punti di prelievo fatturati; per i corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione, misura, oneri generali e ulteriori componenti tariffarie, per ciascuna componente fatturata (euro/punto di prelievo, euro/kW, euro/kWh, euro/kVARh) e per ciascun calcolo sono da indicare anche i corrispettivi unitari applicati per ciascuna "componente";
- B. i documenti regolatori relativi a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi possano riguardare:
- corrispettivi che devono essere oggetto ciascuno di un distinto documento contabile, quali il corrispettivo C^{MOR} , il bonus elettrico, il corrispettivo CTS, il corrispettivo per l'accesso alle garanzie di cui al paragrafo 4.9 dell'Allegato B e gli interessi in caso di ritardo di pagamento;
 - corrispettivi per i quali può essere prevista l'aggregazione degli importi, quali quelli per i superi di potenza, quelli relativi alle prestazioni di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica ed eventuali ulteriori corrispettivi o prestazioni.

2.8. È in ogni caso bene ribadire che, sebbene la definizione di un unico meccanismo compensativo dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili relativi a OGdS e OdR risponda a esigenze di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e di semplificazione per i soggetti regolati, restano **differenti la natura e i presupposti** delle compensazioni di tali crediti divenuti non recuperabili:

- (a) gli OGdS che l'impresa distributrice non riesce a riscuotere devono essere compensati in ragione dei principi sanciti dal Consiglio di Stato, secondo cui il soggetto passivo di detta prestazione patrimoniale, risulta, oggi, il cliente finale, con la conseguenza che il rischio relativo alla morosità generata da quest'ultimo non può essere posto in capo ai soggetti che comunque restano responsabili della loro esazione (ossia le imprese distributrici e i venditori); pertanto, nella misura in cui le imprese distributrici abbiano anticipato al sistema (CSEA e GSE) gli OGdS fatturati ai propri utenti, e qualora abbiano provveduto diligentemente agli adempimenti relativi alla riscossione dei

medesimi OGdS, esse hanno diritto a essere compensate degli importi che, ciononostante, non sono riusciti a incassare;

- (b) la c.d. morosità relativa agli OdR, invece, costituisce un rischio che rientra tipicamente nell'ambito del rischio d'impresa e quindi nella piena responsabilità del gestore di rete; peraltro, come anche chiarito in altri provvedimenti dell'Autorità, un tale rischio non può essere interamente addossato all'impresa distributrice qualora, da un lato, essa non possa chiedere ai propri utenti garanzie dimensionate in modo tale da coprire l'intera esposizione dell'utente nei suoi confronti, e, dall'altro lato, un tale incrementato rischio di impresa non trovi un'adeguata copertura nell'ambito dell'attuale regolazione tariffaria; in tali casi, quindi, qualora il mancato incasso degli OdR, nonostante un'efficiente gestione del credito da parte dell'impresa distributrice abbia a oggetto una dimensione eccedente le suddette condizioni, per tale parte eccedente, il credito non riscosso e non recuperabile riconducibile a OdR deve essere compensato dal sistema.

- 2.9. In altre parole, mentre la morosità degli OGdS subita dall'impresa distributrice (comunque efficiente nella gestione del credito), deve sempre essere coperta dal sistema nella misura in cui i relativi importi sono stati anticipati dall'impresa a CSEA e al GSE, non così vale per la morosità degli OdR, rispetto alla quale, una compensazione si giustifica solo nei limiti in cui si tratti di una morosità che, in termini dimensionali, eccede gli strumenti di copertura e garanzia consentiti dalla regolazione (considerando sia la regolazione tariffaria, sia quelle delle altre condizioni di contratto contenute nel Codice tipo). In quest'ultima prospettiva, pertanto, nell'impostazione della deliberazione 568/2019/R/EEL, la soglia dimensionale per l'ammissione al meccanismo è volta a concretizzare tali limiti, entro i quali, appunto, soltanto, si può giustificare una compensazione da parte del sistema degli OdR non incassati. L'importanza di compiere una verifica iniziale relativa alla dimensione dei crediti rispetto al ricavo ammesso per l'impresa di distribuzione trova, altresì, piena giustificazione nell'impostazione adottata per il Codice di rete tipo in essere dal 2016. Nella delibera 609/2015/R/EEL era, infatti, stato già chiarito quanto segue: *“la morosità degli utenti del trasporto trova un riconoscimento nell'ambito della disciplina tariffaria dei servizi di distribuzione, trasmissione e misura, i cui meccanismi di remunerazione tengono conto del livello di rischio (compreso quindi anche il rischio di mancato incasso del fatturato) che mediamente caratterizza la relativa attività di impresa nel contesto nazionale; al riguardo si osserva che, con il codice di rete tipo, l'Autorità ha superato il precedente assetto delle garanzie, in cui l'impresa di distribuzione poteva coprire in ogni circostanza l'intera esposizione creditizia, ponendo un chiaro limite a tale facoltà; pertanto al verificarsi di situazioni eccezionali i meccanismi tariffari sopra richiamati potrebbero risultare non adeguati, con la conseguente necessità di adottare misure di ulteriore copertura, eventualmente mutuando le soluzioni individuate per i servizi di ultima istanza; ciò ovviamente a condizione che l'impresa distributrice dimostri di aver tenuto comportamenti efficienti nella gestione del credito, ponendo in essere, con la dovuta diligenza, tutte le possibili azioni di*

tutela che gli strumenti a disposizione, compresi quelli contrattuali e regolatori, le consentono”.

- 2.10. Proprio per le ragioni esposte nei due punti precedenti, come già ricordato, con la deliberazione 568/2019/R/EEL l’Autorità ha evidenziato che l’accesso al meccanismo di reintegrazione dei crediti inesigibili relativi a OdR debba essere consentito solo al verificarsi di **situazioni eccezionali di morosità** in relazione alle tariffe di rete; in tale prospettiva, l’accesso al meccanismo di copertura avrebbe potuto essere giustificato in ragione di un confronto tra la somma dei crediti inesigibili cumulati in un triennio (scorrevole) e l’entità del ricavo ammesso riferito all’ultimo anno del medesimo triennio³. Tuttavia, l’esigenza di definire un unico meccanismo unificato per il reintegro di crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili legati a OGdS e a OdR impone la necessità di rivalutare con attenzione l’effettiva modalità con cui applicare, per gli OdR, la condizione della **soglia dimensionale di ammissibilità** del credito così come prefigurata dalla deliberazione.
- 2.11. Si può infatti osservare come, nell’ambito del meccanismo unitario qui prefigurato, l’introduzione - per i soli OdR - di una verifica di superamento della suddetta soglia dimensionale basata sul calcolo dei crediti inesigibili cumulati nel corso di una finestra mobile di tre anni (quale quella prevista dalla deliberazione 568/2019/R/EEL) rischierebbe di risultare difficilmente gestibile dal punto di vista operativo: a fronte della presentazione nell’anno t di un documento di fatturazione relativo a importi inesigibili per OGdS e OdR, il credito relativo agli OGdS verrebbe reintegrato contestualmente alla sessione di reintegrazione in essere mentre, in caso di mancato superamento della soglia dimensionale minima, il credito relativo agli OdR rimarrebbe “in sospeso”, per venire rivalutato nell’anno successivo ($t+1$) ed eventualmente anche in quello seguente ($t+2$)⁴. Al fine di evitare l’insorgere di complessità e inefficienze operative si ritiene che, pur salvaguardando la *ratio* delle previsioni contenute nella deliberazione 568/2019/R/EEL, sia necessario proporre in questa sede una riformulazione dei meccanismi applicativi, che vengono presentati più avanti, nel seguito del presente capitolo.

³ L’accesso al meccanismo “è confermato, in ogni anno n , qualora l’ammontare dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili afferenti alle tariffe di rete non ancora coperti, valutati considerando l’ammontare cumulato negli anni $n-2$, $n-3$ e $n-4$, superi lo 0,75% dei ricavi ammessi nell’ultimo anno del triennio considerato”. Tale tipo di soluzione era stata adottata nella deliberazione 568/2019/R/EEL sulla base delle proposte formulate da alcune imprese in alternativa a quanto inizialmente ipotizzato dall’Autorità nel documento di consultazione 481/2019/R/EEL, cioè l’introduzione di uno *screening* annuale; tale ipotesi dell’Autorità era stata criticata da alcune imprese distributrici, perché potrebbe discriminare tra imprese che accumulano crediti in misura significativa nell’arco di un anno solare rispetto ad imprese che maturano lo stesso ammontare di crediti lungo un arco temporale che travalica l’anno solare medesimo.

⁴ Qualora l’impresa abbia sottoscritto accordi transattivi, l’implementazione di un approccio a “finestra mobile” risulterebbe ancora più complesso, perché tali accordi possono riferirsi anche a fatture già presentate dall’impresa a CSEA e da questa classificate come “sospesi”; in tali casi, sarebbe dunque necessario ripetere le valutazioni di superamento della soglia e riclassificare tutti i documenti ancora “sospesi”.

2.12. Come verrà meglio chiarito in seguito, viene in ogni caso confermata l'applicazione di un **meccanismo di franchigia** analogo a quello previsto dalla deliberazione 568/2019/R/EEL ed effettivamente implementato nell'ambito della deliberazione 461/2020/R/EEL, tramite una formula di calcolo dell'ammontare di reintegrazione per OdR che prevede una decurtazione del 10% dell'ammontare totale dei crediti OdR non riscossi e altrimenti non recuperabili (relativi agli importi riconducibili alle voci elencate nel precedente Box 1) e ulteriori rispetto alla soglia dimensionale minima che verrà meglio chiarita nel successivo punto 2.16. Il meccanismo di franchigia costituisce infatti un incentivo alle imprese a porre in essere condotte efficienti di recupero crediti, compresi i tentativi di concludere accordi transattivi, o di ristrutturazione, ovvero di cessione del credito, che costituiscono strumenti volti a minimizzare l'onere per l'intero sistema dovuto alla socializzazione realizzata dal Meccanismo. Proprio con queste finalità, l'applicazione della franchigia verrebbe esclusa in tutti i casi in cui siano stati sottoscritti accordi transattivi o per cessioni e ristrutturazioni del credito, con esclusivo riferimento ai crediti oggetto di tali accordi. L'eliminazione della franchigia in tali casi (tenuto anche conto delle modalità con cui i crediti rinunciati saranno compensati – cfr. 2.24), secondo l'Autorità, può costituire un adeguato incentivo per le imprese a servirsi di tali strumenti, realizzando quindi, per altra via, la minimizzazione della socializzazione della morosità degli OdR (oltre che degli OGdS). In tale prospettiva, in altre parole, la scelta di rimuovere la franchigia in caso di accordi transattivi o di ristrutturazione del credito o di cessione del credito risponde alla stessa *ratio* sottesa alla franchigia stessa, promuovendo, in più, l'efficienza dell'impresa nella gestione del credito.

Q2. *Si concorda con la proposta di riformulare i meccanismi di soglia e franchigia già previsti dalla deliberazione 568/2019/R/EEL, pur facendone salva la ratio di fondo, al fine di garantire efficienza operativa delle procedure? Se no, per quali motivi?*

Crediti ammessi e ammontare riconosciuto

2.13. Al fine di fornire chiarezza espositiva in figura 2 che segue è riportata la schematizzazione delle definizioni delle principali quantità considerate nell'ambito del presente documento.

Importo alla risoluzione contrattuale	CI		
di cui:			
importi	Non oggetto di Accordi (CINT)	Oggetto di Accordi (CIT)	
	CNR		
	CINT	RIN	REC

CI è il credito inesigibile al momento della risoluzione del contratto di trasporto;

CINT è la quota di credito inesigibile (CI) relativa a fatture non oggetto di accordi transattivi, di ristrutturazione del debito o di cessione del credito;

CIT è la quota di credito inesigibile (CI) relativa a fatture oggetto di accordi transattivi, di ristrutturazione del debito o di cessione del credito;

RIN è il credito rinunciato dall'impresa distributrice nell'ambito di accordi transattivi, di cessione del credito o di ristrutturazione del debito con gli utenti del trasporto;

REC è il credito recuperato dall'impresa distributrice per mezzo della sottoscrizione di accordi transattivi, di cessione del credito o di ristrutturazione del debito con gli utenti del trasporto;

CNR è il credito non riscosso e altrimenti non recuperabile (somma di CINT e RIN), oggetto di reintegrazione da parte del meccanismo.

Figura 2.1 – Schematizzazione e definizioni

2.14. L'ammontare riconosciuto AR_i per i crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili, per OGdS e per OdR, è definito sulla base delle seguenti formule generali (cfr. Figura 2.1 per una definizione schematica delle principali quantità considerate):

$$OGdS.AR_i = OGdS.CINT_i + OGdS.R_i \quad (1a)$$

$$OdR.AR_i = \text{funzione}(OdR.CINT_i, OdR.R_i, f, S_i) \quad (1b)$$

dove:

- $OGdS.CINT_i$ è il credito inesigibile dall' i -esima impresa distributrice partecipante per OGdS già versati alla CSEA e al GSE relativo a fatture non oggetto di accordi transattivi, di ristrutturazione del debito o di cessione del credito;
- $OdR.CINT_i$ è il credito inesigibile dall' i -esima impresa distributrice partecipante per OdR relativo a fatture non oggetto di accordi transattivi, di ristrutturazione del debito o di cessione del credito;
- $OGdS.R_i$ e $OdR.R_i$ sono il risultato dell'applicazione (rispettivamente per OGdS e per OdR) del complesso delle trasformazioni descritte al successivo punto 2.25 operate sui crediti rinunciati dall' i -esima impresa distributrice nell'ambito di ciascun accordo transattivo j , di cessione del credito o di ristrutturazione del debito sottoscritto con utenti del trasporto;
- f è il valore della franchigia applicabile, espresso in termini percentuali;
- S_i è il valore di soglia dimensionale minima, espressa in €, che consente di identificare l'effettiva sussistenza di situazioni eccezionali di morosità relative agli OdR per l' i -esima impresa distributrice partecipante.

2.15. In continuità con quanto disposto dalla deliberazione 50/2018/R/EEL e dalla deliberazione 461/2020/R/EEL, i **crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili** per OGdS e per OdR (cioè $OGdS.CNR$ e $OdR.CNR$):

- i. includono gli importi per cui valgono congiuntamente le seguenti condizioni:
 - relativi a crediti inerenti a contratti di trasporto risolti per inadempimento ai sensi del Codice tipo da almeno sei mesi;
 - relativi a crediti per cui l'impresa distributrice dimostri di aver tenuto comportamenti efficienti nella gestione della morosità;
 - relativi ai crediti per OGdS e alle componenti UC3 e UC6 per cui l'impresa distributrice abbia regolarmente adempiuto al relativo versamento alla CSEA e al GSE;
 - relativi ai crediti per OdR, in particolare ai crediti afferenti al servizio di trasmissione, per cui l'impresa distributrice abbia regolarmente adempiuto al versamento degli importi dovuti a Terna;

- relativi ai documenti regolatori di ciclo e di rettifica collegati alle fatture scadute da almeno 12 mesi al 31 dicembre⁵ precedente la presentazione dell'istanza;
 - qualora oggetto di piani di rateizzazione:
 - si tratti di importi relativi a rate scadute da almeno 12 mesi al 31 dicembre precedente alla presentazione dell'istanza;
 - al momento della concessione del piano di rateizzazione l'impresa distributrice abbia, con riferimento all'utente del trasporto debitore, almeno:
 - accertato che il medesimo utente versi in una temporanea e obbiettiva difficoltà finanziaria;
 - verificato positivamente la sua regolarità dei pagamenti verso la società Terna S.p.A.;
 - valutato positivamente l'effettiva capacità finanziaria dell'utente di far fronte ai pagamenti dovuti, ivi inclusi gli strumenti che il medesimo risulta disposto a presentare a garanzia del puntuale rispetto del piano di rientro;
 - in caso di mancato pagamento da parte dell'utente del trasporto debitore entro i termini previsti dal piano di dilazione dei pagamenti, l'impresa distributrice abbia provveduto a:
 - revocare il medesimo piano e a richiedere l'intero pagamento del credito residuo;
 - in caso di perdurante inadempimento da parte dell'utente debitore, risolvere il contratto di trasporto entro le scadenze disciplinate ai sensi del Codice tipo;
 - anche relativi a crediti non incassati riferiti a imprese in stato di fallimento o di liquidazione coatta oppure in stato di concordato preventivo;
- ii. escludono:
- gli importi riscossi direttamente presso gli utenti, o indirettamente, anche parzialmente, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal medesimo utente, ai sensi del paragrafo 6.1 dell'Allegato C del Codice di rete;
 - i crediti già riconosciuti attraverso la partecipazione alle precedenti sessioni del meccanismo di cui alla deliberazione 50/2018/R/EEL;

⁵ Dovendo identificare tempistiche di riferimento comuni per OGdS e OdR, si introduce una variazione rispetto a quanto oggi previsto dalla delibera 50/2018/R/EEL, al fine di coordinare l'orizzonte temporale delle fatture considerate con l'orizzonte temporale tipicamente oggetto delle attività di revisione di bilancio.

- i crediti non riscossi già riconosciuti per mezzo del meccanismo di cui alla deliberazione 461/2020/R/EEL;
 - i crediti non riscossi per esercizio della prescrizione e per le misure di cui alla deliberazione 264/2018/R/com;
 - recuperati mediante accordi transattivi, di cessione o di ristrutturazione del debito;
 - gli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'impresa distributrice ha titolo a presentare richiesta di rimborso o a effettuare il versamento fino al momento dell'incasso o a non versarla a seguito di una procedura fallimentare o concorsuale;
 - la quota parte degli importi relativi ai documenti regolatori corrispondente a quanto versato dagli utenti del trasporto relativamente ai punti di prelievo per cui non è stata eseguita la sospensione della fornitura da parte dell'impresa distributrice, nei casi in cui il mancato intervento da parte dell'impresa distributrice sia riconducibile a cause diverse da quelle di cui al comma 103.1, lettere a) e b) del TIQE;
- iii. sono ridotti:
- degli importi incassati in caso di escussione delle garanzie per inadempimenti connessi ai pagamenti, ai sensi del capitolo 5 dell'Allegato B del Codice tipo;
 - del 5%, qualora afferiscano a documenti regolatori messi a disposizione oltre i termini ordinari previsti per la messa a disposizione dei documenti, ai sensi del capitolo 5 dell'Allegato C del medesimo Codice tipo;
 - di eventuali partite incassate successivamente al reintegro dell'ammontare AR_i (per OGdS e per OdR) dell'anno precedente e inerenti a crediti per cui la quantificazione di AR_i ha già avuto luogo.

Q3. *Si ritengono correttamente individuate le condizioni di accesso al Meccanismo di reintegrazione degli OGdS e OdR non riscossi e altrimenti non recuperabili?*

Q4. *Si considera correttamente individuato l'ammontare riconosciuto alle imprese distributrici per i crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili per OGdS e OdR?*

2.16. Come già anticipato al precedente punto 2.11 si ritiene che, ai fini della valutazione dell'ammontare riconosciuto per i crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili relativi agli OdR ($OdR. AR_i$), debba essere messo a punto un nuovo meccanismo implementativo che renda più agevole, rispetto a quanto originariamente previsto nella deliberazione 568/2019/R/EEL, l'applicazione di uno **screening** - basato sulla rilevanza dimensionale dei crediti inesigibili al momento di risoluzione del contratto di trasporto per OdR rispetto al ricavo

ammesso totale dell'impresa – tale da consentire di valutare l'effettiva sussistenza di situazioni eccezionali di morosità relative agli OdR.

- 2.17. Tuttavia, per fare in modo che l'introduzione di una tale "asimmetria" rispetto al meccanismo disposto per il reintegro dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili relativi a OGdS non rischi di compromettere, come già illustrato al precedente punto 2.11, l'efficiente adozione del Meccanismo unitario più volte auspicato, si ritiene necessario che l'orizzonte temporale pluriennale sul quale siano cumulati i crediti per OdR di ciascuna impresa sia abbreviato da tre a due anni e sia definito in termini di finestre temporali predefinite anziché scorrevoli: ciò comporta, di fatto, che la valutazione relativa al reintegro degli OdR venga compiuta ad anni alterni.
- 2.18. L'implementazione operativa di quanto ipotizzato al punto precedente sarebbe, dunque, basata su una procedura articolata nei seguenti passi:
- i. ogni anno, le imprese distributrici interessate partecipano alla sessione annuale predisposta da CSEA (secondo le modalità indicate ai successivi punti da 2.28 a 2.33), fornendo dati relativi ai documenti regolatori collegati alle fatture che rispettano i requisiti definiti al precedente punto 2.15;
 - ii. ogni anno, per ciascuna impresa partecipante, CSEA calcola l'ammontare da riconoscere per OGdS ($OGdS.AR_i$), applicando la formula (1a) indicata al precedente punto 2.14 e procede ad effettuare le relative liquidazioni;
 - iii. ogni due anni, per ciascuna impresa partecipante, con riferimento all'ultimo biennio per il quale questa ha comunicato i dati di cui al passo precedente, CSEA calcola l'ammontare da riconoscere per OdR ($OdR.AR_i$), applicando il seguente algoritmo (che costituisce declinazione della formula generale 1b):

$$OdR.AR_i = (1 - f) * OdR.CINT_{2anni,i} + OdR.R_i - S_i \quad (2)$$

dove:

- f è la franchigia, di valore pari al 10%, illustrata al precedente punto 2.12;
- $OdR.CINT_{2anni,i}$ sono i crediti inesigibili per OdR non oggetto di accordi e cumulati nell'arco di un biennio,
- $OdR.R_i$ è il già citato risultato dell'applicazione delle trasformazioni (3a) e (3b) descritte al successivo punto 2.25 operate sui crediti per OdR rinunciati dall' i -esima impresa distributtrice nell'ambito di ciascun accordo transattivo j , di cessione del credito o di ristrutturazione del debito sottoscritto con utenti del trasporto ($OdR.RIN_{i,j}$);
- S_i è la soglia dimensionale minima già presentata ai precedenti punti da 2.9 a 2.11; si ritiene che tale soglia possa essere fissata pari a una

percentuale dell'ultimo ricavo ammesso annuo determinato per l'impresa (RA_i), di entità compresa nella forchetta 0,50% - 1,00% ⁶:

$$S_i = [0,50\% - 1,00\%] * RA_i$$

- iv. qualora l'algoritmo descritto al punto 2.18, iii producesse risultati negativi, significherebbe che l'ammontare dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili per OdR (cioè $OdR.CNR_i$), valutati su un biennio e depurati degli effetti legati alla franchigia e ai coefficienti premianti descritti ai successivi punti 2.23, 2.24 e 2.25, risulta inferiore alla soglia dimensionale minima: in tal caso, per il biennio in esame, l' i -esima impresa non avrebbe dunque diritto ad alcun reintegro relativo agli OdR nè sarebbe tenuta a restituire alcunché;
- v. mentre, in caso contrario, cioè in caso di risultato positivo dell'algoritmo descritto al punto 2.18, iii, CSEA procederebbe a liquidare un importo pari a $OdR.AR_i$. Ad esempio, nel 2023 CSEA potrebbe verificare se l'ammontare da riconoscere per OdR di un'impresa ($OdR.AR_i$) con riferimento ai documenti regolatori collegati a fatture non riscosse negli anni 2020 e 2021 risulti superiore allo 0,50% - 1,00% del ricavo ammesso per la medesima impresa per l'anno 2021 (o comunque dell'ultimo ricavo ammesso determinato dall'Autorità per l'impresa).

Q5. Si concorda con la cadenza di presentazione dell'istanza illustrata? In alternativa, si riterrebbe preferibile adottare una procedura che preveda che l'istanza sia biennale anche per gli OGdS, in modo tale da sincronizzare le due procedure?

Q6. Si considera correttamente disegnato il meccanismo generale proposto per la quantificazione degli importi da reintegrare per OGdS e OdR? Motivare la risposta.


Q7. Con riferimento specifico agli OdR, quali eventuali considerazioni si ritiene di formulare in merito alla quantificazione e applicazione della soglia dimensionale minima?

Ammissione ai meccanismi dei crediti oggetto di cessione, di accordi transattivi o di accordi di ristrutturazione del debito

- 2.19. Come sottolineato al punto 2.4 i Meccanismi di reintegrazione sono fondati sul principio generale di ammissibilità in base a un'efficiente gestione del credito, volta a minimizzare l'esposizione complessiva per morosità.

⁶ Tale intervallo è ritenuto coerente con quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della deliberazione 268/2015/R/eel: "Con decorrenza dal 1° gennaio 2016 le imprese distributrici cessano di trattenere la quota dello 0,5% introdotta per tenere conto degli importi inesigibili per morosità dal provvedimento CIP 3/1988."

- 2.20. Alla luce di ciò, al fine di incentivare una gestione efficiente del credito e contenere l'onerosità per il sistema (quindi per la generalità dei clienti finali), è orientamento dell'Autorità definire, con riferimento alla quota parte rinunciata di crediti oggetto di cessione, di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito, modalità di ammissione al Meccanismo differenti rispetto a quelle identificate dal meccanismo di cui alla delibera 50/2018/R/EEL e alla deliberazione 461/2020/R/EEL.
- 2.21. Infatti, anche alla luce dell'esperienza maturata nella prima applicazione dei predetti meccanismi emerge che le modalità di riconoscimento degli ammontari rinunciati nell'ambito di tali accordi potrebbero essere ulteriormente affinate per incentivare l'impresa distributrice a una gestione del credito improntata su *standard* elevati di efficienza in termini di riduzione dell'onere per il sistema, come la partite in parola richiedono.
- 2.22. Come già indicato al punto 2.12, pertanto, al fine di incentivare la conclusione degli accordi tra utente inadempiente e impresa distributrice consentendo la minimizzazione dell'onere a carico del sistema è orientamento dell'Autorità non prevedere l'applicazione della franchigia alla quota degli OdR in tutti i casi in cui siano stati sottoscritti accordi transattivi o per cessioni e ristrutturazioni.
- 2.23. In particolare, è orientamento dell'Autorità prevedere che i crediti relativi agli importi fatturati e successivamente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito con l'utente del trasporto, sia con riferimento agli OGdS sia per gli OdR, siano ammessi, per la quota parte rinunciata, proporzionalmente alla quota parte del valore dell'importo recuperato dall'impresa distributrice, secondo un "coefficiente premiante" indicato con p e calcolato come indicato nel punto seguente.
- 2.24. Nello specifico, è orientamento dell'Autorità disporre che una percentuale minima di reintegro pari al 80% della quota parte rinunciata (RIN) sia sempre riconosciuta al distributore che sottoscrive accordi con l'utente, percentuale che cresce linearmente rispetto all'aumentare della quota recuperata (REC) fino al valore di reintegro del 100% per accordi che prevedono una quota recuperata pari o superiore al 70% del credito complessivo oggetto dell'accordo, come mostrato nella figura seguente.



2.25. Ai fini della determinazione delle componenti $OGdS.R_i$ e $OdR.R_i$ di cui alle formule 1a, 1b e 2, ciascun accordo sottoscritto dal distributore deve essere valutato singolarmente e, conseguentemente, a ciascun accordo è correlato uno specifico “coefficiente premiante” p :

$$OGdS.R_i = \sum_j OGdS.Rin_{i,j} * p_{i,j} \quad (3a)$$

$$OdR.R_i = \sum_j OdR.Rin_{i,j} * p_{i,j} \quad (3b)$$

dove:

- $OGdS.Rin_{i,j}$, $OdR.Rin_{i,j}$ sono, rispettivamente, gli OGdS o OdR rinunciati nell’ambito dell’accordo transattivo, di ristrutturazione del debito o di cessione del credito tra il distributore i e l’utente del trasporto j ;
 - $p_{i,j}$ è un coefficiente percentuale valutato, per ogni accordo transattivo, di cessione del credito o di ristrutturazione del debito tra il distributore i e l’utente del trasporto j , in base ad una “funzione premiante”, tesa a valorizzare la sottoscrizione di tali accordi.
- 2.26. Inoltre, è orientamento dell’Autorità prevedere che siano ammessi al Meccanismo i crediti ceduti in ambito di accordi di cessione del credito solamente se ceduti poiché “**deteriorati**”: saranno quindi esclusi i crediti ceduti nell’ambito di operazioni ordinarie di gestione della liquidità. Pertanto, è orientamento dell’Autorità prevedere che siano ammessi per la quota parte rinunciata i crediti ceduti nell’ambito di accordi di cessione del credito esclusivamente se la cessione è avvenuta almeno dopo i 12 mesi successivi alla risoluzione del contratto di trasporto.
- 2.27. Ai fini della corretta imputazione alle componenti $OGdS.Rin_i$ e $OdR.Rin_i$, di cui al punto 2.25, dei crediti per OGdS e per OdR rinunciati nell’ambito di accordi transattivi, di ristrutturazione del debito e di cessione del credito, la ripartizione deve essere eseguita proporzionalmente agli importi afferenti gli OGdS e gli OdR indicati nei documenti regolatori collegati alle fatture oggetto di tali accordi.

Q8. *Si ritengono correttamente individuate le modalità di ammissione al Meccanismo dei crediti oggetto di accordi transattivi e di accordi di ristrutturazione del debito?*

Q9. *Si ritengono correttamente individuate le modalità di ammissione al Meccanismo dei crediti oggetto di accordi di cessione del credito?*

Nel seguente Box 3 vengono presentati alcuni esempi utili ad illustrare le modalità pratiche di utilizzo delle formule (1a), (2), (3a) e (3b) presentate.

Box 3 – Esempi applicativi

Si assuma una situazione in cui i crediti inesigibili (CI, cfr. Figura 2.1) di un'impresa distributrice ammontano complessivamente a **300 M€**, dei quali **200 M€** relativi a *OGdS* e **100 M€** relativi a *OdR*.

La soglia dimensionale minima *S*, valutata in base all'ultimo ricavo ammesso disponibile per l'impresa, è pari a 40 M€.

Qualora una parte dei suddetti crediti inesigibili sia oggetto di accordi transattivi, la modalità di riconoscimento degli importi produce impatti più convenienti sia per il sistema elettrico sia per l'impresa distributrice. La misura di tale miglioramento dipende dall'entità degli importi oggetto di accordi transattivi (totale transato) e dalla quota percentuale di crediti recuperati rispetto al totale transato.

Per comprendere meglio gli effetti di questo meccanismo, vengono nel seguito analizzate tre modalità alternative di gestione della situazione di partenza sopra descritta: nessun accordo, accordo relativo al 30% dei crediti inesigibili o accordo relativo all'80% dei crediti inesigibili.

Ipotesi 0: l'impresa non sottoscrive alcun accordo transattivo.

Il meccanismo di reintegro, ipotizzando soddisfatte le altre condizioni complementari, prevede il riconoscimento di:

- **200 M€** per *OGdS*;
- **50 M€** per *OdR* calcolati come la differenza tra il 90% dei crediti inesigibili e la soglia minima, cioè $(0,9 \cdot 100 - 40)$.

Rispetto ai 300 M€ di crediti inesigibili, l'impresa riesce dunque a recuperare **250 M€ (AR)**.

Ipotesi 1: importo transato pari a 90 M€ (30% del totale)

I già citati 300 M€ di crediti inesigibili al momento della risoluzione del contratto di trasporto sono riferiti a due utenti del trasporto:

- l'importo totale di crediti maturati nei confronti del primo utente (pari a **90 M€**, di cui 60 M€ per *OGdS* e 30 M€ per *OdR*) diventa oggetto di **accordo transattivo**;
- l'importo rimanente, maturato nei confronti del secondo utente (pari a **210 M€**, di cui 140 M€ per *OGdS* e 70 M€ per *OdR*), al contrario, non è oggetto di alcun accordo.

Qualora venga recuperato, ad esempio, il 60% dell'importo transato ($60\% * 90 \text{ M€} = 54 \text{ M€}$), gli importi rinunciati risulteranno così ripartiti: $OGdS.Rin = 24 \text{ M€}$, $OdR.Rin = 12 \text{ M€}$.


Poiché ad una percentuale di recupero del 60% corrisponde un coefficiente premiante p pari a 97%, i crediti reintegrati all'impresa risultano essere:

- per gli OGdS, il 97% dei crediti rinunciati nell'ambito dell'accordo ($OGdS.Rin$) e il 100% dei crediti non oggetto di transazione, cioè: $OGdS.AR = (97\% * 24 \text{ M€}) + 100\% * 140 \text{ M€} = \mathbf{163,3 \text{ M€}}$
- per gli OdR, il 97% dei crediti rinunciati nell'ambito dell'accordo ($OdR.Rin$) e il 90% dei crediti non oggetto di transazione, ma solo per la parte eccedente la soglia minima S , cioè: $OdR.AR = (97\% * 12 \text{ M€}) + (0,9 * 70 \text{ M€}) - 40 \text{ M€} = \mathbf{34,7 \text{ M€}}$

Rispetto ai 300 M€ di crediti inesigibili, l'impresa riesce dunque a recuperare 54 M€ tramite accordo transattivo (Rec) e $163,3 \text{ M€} + 34,7 \text{ M€} = 198 \text{ M€}$ (AR) grazie al meccanismo di reintegro oggetto del presente documento.

Rispetto alla situazione senza alcun accordo transattivo, quindi, il recupero totale per l'impresa cresce da 250 M€ a **252 M€** e l'onere a carico del sistema si riduce da 250 M€ a 198 M€.

Il grafico seguente generalizza il calcolo appena effettuato al variare della percentuale di crediti recuperati.



Ipotesi 2: importo transato pari a 240 M€ (80% del totale)

I già citati **300 M€** di crediti inesigibili di trasporto sono riferiti a due utenti del trasporto:

- l'importo totale di crediti maturati nei confronti del primo utente (pari a **240 M€**, di cui 160 M€ per OGdS e 80 M€ per OdR) diventa oggetto di **accordo transattivo**;
- l'importo rimanente, maturato nei confronti del secondo utente (pari a **60 M€**, di cui 40 M€ per OGdS e 20 M€ per OdR), al contrario, non è oggetto di alcun accordo.

Qualora venga recuperato, anche in questo caso, il 60% dell'importo transato ($60\% * 240 \text{ M€} = 144 \text{ M€}$), gli importi rinunciati risulteranno così ripartiti: $OGdS.Rin = 64 \text{ M€}$, $OdR.Rin = 32 \text{ M€}$.


Poiché ad una percentuale di recupero del 60% corrisponde un coefficiente premiante p pari a 97%, i crediti reintegrati all'impresa risultano essere:

- per gli OGdS, il 97% dei crediti rinunciati nell'ambito dell'accordo ($OGdS.Rin$) e il 100% dei crediti non oggetto di transazione, cioè: $OGdS.AR = (97\% * 64 \text{ M€}) + 100\% * 40 \text{ M€} = \mathbf{102,2 \text{ M€}}$
- per gli OdR, il 97% dei crediti rinunciati nell'ambito dell'accordo ($OdR.Rin$) e il 90% dei crediti non oggetto di transazione, ma solo per la parte eccedente la soglia minima S , cioè $OGdS.AR = (97\% * 32 \text{ M€}) + (0,9 * 20 \text{ M€}) - 40 \text{ M€} = \mathbf{9,1 \text{ M€}}$.

Rispetto ai 300 M€ di crediti inesigibili, l'impresa riesce dunque a recuperare 144 M€ tramite accordo transattivo (Rec) e $102,2 \text{ M€} + 9,1 \text{ M€} = \mathbf{111,3 \text{ M€}}$ (AR) grazie al meccanismo di reintegro oggetto del presente documento.

Rispetto alla situazione senza alcun accordo transattivo, quindi, il recupero totale per l'impresa cresce da **250 M€** a **255,3 M€** e l'onere a carico del sistema si riduce da **250 M€** a **111,3 M€**.

Il grafico seguente generalizza il calcolo appena effettuato al variare della percentuale di crediti recuperati.



Presentazione dell'istanza di partecipazione e tempistiche del Meccanismo

- 2.28. In continuità con l'attuale gestione del meccanismo di cui alla deliberazione 50/2018/R/EEL e del meccanismo di cui alla deliberazione 461/2020/R/EEL, è orientamento dell'Autorità prevedere che il Meccanismo sia gestito da CSEA con sessioni annuali.
- 2.29. In particolare, CSEA è tenuta a predisporre modelli di istanza che dovranno consentire la quantificazione degli ammontari di riconoscimento *OGdS.AR_i* e *OdR.AR_i* e la valutazione del rispetto delle condizioni indicate al precedente punto 2.15. CSEA provvederà, quindi, alla quantificazione e alla liquidazione, per ciascuna impresa che presenta istanza, dell'ammontare di riconoscimento cui si riferisce la sessione annuale.
- 2.30. Ai fini della quantificazione dell'ammontare di riconoscimento, le istanze di partecipazione devono fornire separata evidenza di ciascun importo *OGdS.CINT_i* e *OdR.CINT_i*, di cui al punto 2.14, e di tutte le informazioni di cui ai punti 2.25, 2.26 e 2.27 ai fini della valutazione, da parte di CSEA, degli importi *OGdS.R_i* e *OdR.R_i* e devono al contempo fornire, per ciascun importo, specifico riferimento ai rispettivi documenti regolatori per i quali si iscrivono gli importi oggetto di reintegrazione. Inoltre, le istanze di partecipazione forniscono separata evidenza degli aggiornamenti, rispetto alle sessioni precedenti, di ciascun ammontare *OGdS.CINT_i* e delle informazioni di cui ai punti 2.25, 2.26 e 2.27.
- 2.31. Per quanto riguarda l'individuazione degli ammontari relativi agli OdR, particolare attenzione dovrà essere prestata alla quantificazione degli importi relativi alle voci d) ed e) descritte nel Box 1 (contributi di cui al TIC e al TIT) di cui, in base ai contenuti standard dei documenti regolatori di cui al Box 2, potrebbe non essere stata data separata evidenza nell'ambito dei documenti regolatori relativi a "ulteriori prestazioni e altri corrispettivi".
- 2.32. Come già previsto dalla deliberazione 461/2020/R/eel, con riferimento agli OdR, appare coerente, alla luce dei medesimi obiettivi dell'Autorità, prevedere, per il meccanismo unificato, che le istanze di partecipazione siano accompagnate da una **relazione di una società di revisione legale** che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati con riferimento ai crediti sia per OdR che per OGdS rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC e nei bilanci di esercizio approvati. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio e dei conti annuali separati di cui al TIUC. Nei casi di cui al comma 27.5 del TIUC, la suddetta relazione è presentata dal legale rappresentate.
- 2.33. Inoltre le istanze di partecipazione sono accompagnate da una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00 dell'impresa distributrice, attestante la veridicità e la correttezza degli importi

dichiarati di cui ai punti 2.14 e 2.25 e il rispetto delle condizioni di cui al punto 2.15.

Q10. Si ritengono correttamente individuati i contenuti delle istanze di partecipazione?

2.34. Le **tempistiche** del Meccanismo sono individuate come segue (cfr. Figura 1):

- la CSEA entro il 31 gennaio di ciascun anno (istante B in Figura 1), a partire dal 2022 pubblica sul proprio sito internet il **modello** per la trasmissione, da parte delle imprese distributrici, delle informazioni:
 - rilevanti ai fini della quantificazione dell'ammontare da riconoscere nella sessione annuale di riconoscimento di cui al punto 2.14, fornendo separata evidenza di ciascun importo;
 - relative a eventuali variazioni dell'ammontare AR_i determinato nella sessione precedente, ivi incluse le partite incassate successivamente al momento in cui la quantificazione dell' AR_i ha già avuto luogo;
- entro il 31 marzo di ciascun anno (istante C in Figura 2.2), l'impresa distributtrice che intende partecipare alla sessione annuale del Meccanismo comunica alla CSEA, secondo le modalità da questa stabilite, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di riconoscimento presentando **istanza di partecipazione**; come già chiarito al punto 2.15, tali informazioni dovranno fare riferimento a fatture scadute in data non successiva al 31 dicembre di due anni prima (istante C in Figura 2.2);
- entro il 31 maggio di ciascun anno (istante D in Figura 2.2) la CSEA provvede, valutata positivamente la documentazione inviata dalle imprese distributrici, a determinare e liquidare l'ammontare di **reintegrazione** analizzando i contenuti di ogni accordo transattivo, anche al fine di calcolare lo specifico valore del coefficiente $p_{i,j}$.

2.35. Con esclusivo riferimento agli OGdS l'ammontare di **reintegrazione** è riconosciuto rivalutato al saggio degli interessi legali assumendo convenzionalmente che il credito sia scaduto da 18 mesi al momento della liquidazione.

Q11. Si ritengono correttamente individuate le modalità e le tempistiche per la presentazione dell'istanza di partecipazione?